

IX Congresso Nazionale UNCAT — Cagliari, 9-10 ottobre 2026

"Legalità e diritti nel sistema fiscale in evoluzione — Il ruolo degli avvocati tributaristi"

Relazione di apertura del Presidente Gianni Di Matteo

Ringrazio la Camera degli Avvocati Tributaristi di Cagliari e il Presidente Giuseppe Lai con i Consiglieri del comitato organizzatore per averci accolto in questa terra, in un momento che non esito a definire di passaggio per il nostro Paese e per la nostra professione.

Ci ritroviamo, dopo Venezia, in un anno che segna davvero uno spartiacque. Settembre 2026 chiude una stagione legislativa fiscale tra le più intense che l'Italia abbia conosciuto: ventuno decreti delegati e i testi unici che ne discendono — da ultimo quello sul registro e sugli altri tributi indiretti, in vigore da agosto scorso, dopo quello sulla giustizia tributaria, operativo dal primo gennaio di quest'anno. Un ciclo legislativo compresso, voluto, quasi inseguito. Ma un ciclo che oggi si chiude per aprirne un altro, meno visibile ma non meno decisivo: quello dei **correttivi**.

E qui la domanda che pongo a questo Congresso, prima ancora che alle Istituzioni, è semplice e scomoda: **che cosa sceglieremo di correggere?** Perché non è affatto scontato che "correggere" significhi migliorare le garanzie. Lo Statuto del Contribuente è, in questo, un caso di scuola: il testo base del 2023 aveva disegnato un impianto di massima tutela — contraddittorio preventivo generalizzato, autotutela obbligatoria per l'errore manifesto, divieto di bis in idem. I decreti attuativi del biennio 2025-2026 hanno già ristretto quel perimetro, **escludendo dal contraddittorio alcune categorie di atti che lo meriterebbero**. I correttivi non sono mai neutri, e se l'avvocatura specialistica non presidia questa fase, il rischio è che la riforma venga "corretta" a favore dell'efficienza amministrativa e a scapito delle garanzie che quella stessa riforma prometteva.

Al legislatore, Uncat chiede dunque che i correttivi non rappresentino un passo indietro rispetto alle scelte coraggiose attuate nella prima fase della Riforma fiscale.

TESTI UNICI: BENE LA CODIFICAZIONE, ORA LA PROVA DEL CAMPO

Detto questo, non possiamo non riconoscere il valore della codificazione. Avere oggi testi unici organici, anziché una normativa fiscale dispersa in decine di provvedimenti, è un risultato che Uncat ha sempre auspicato. In questo senso apprezziamo l'iniziativa annunciata dal Vice Ministro Maurizio Leo di inaugurare una bussola digitale per consultare in modo più semplice ed immediato i nuovi Testi Unici, che rilanciano finalmente una **visione complessiva del diritto tributario**.

Ma un testo unico ben scritto è condizione necessaria, non sufficiente: la sua tenuta si misura nelle aule, nei rapporti quotidiani con gli uffici, nella capacità delle Corti di applicarlo in modo uniforme. Il 2027 sarà, in questo senso, il vero anno del banco di prova.

GIUSTIZIA TRIBUTARIA E ARCHITETTURA DEL SISTEMA

Ed è proprio sulla giustizia tributaria che dobbiamo essere onesti nel bilancio. Il primo gennaio di quest'anno è entrato in vigore il testo unico di riordino (T.U. dlgs 175/ 2024), la cui efficacia è stata prorogata, dal decretolegge milleproroghe, al primo gennaio 2027. **La riforma è un passo avanti importante:** ruolo unico nazionale, maggiori garanzie di stabilità dei magistrati, una disciplina delle responsabilità più definita. **Ma** lo abbiamo detto con chiarezza alle Commissioni Giustizia e Finanze della Camera lo scorso 15 luglio, e lo ripeto qui: **non basta cambiare il nome o lo status dei magistrati. Chi giudica le controversie tra cittadino e amministrazione finanziaria deve essere, e apparire, pienamente indipendente, espressione di terzietà per entrambe le parti.**

Per questo abbiamo chiesto — e continuiamo a chiedere — un'incompatibilità quinquennale per i magistrati provenienti dagli enti impositori rispetto al territorio del proprio ex ufficio; il divieto permanente di trattare cause alla cui formazione abbiano partecipato; una incompatibilità per “coniugio, parentela e affinità” non soltanto con chi difende i contribuenti ma anche con chi sta in giudizio a tutela delle parti pubbliche (l'art. 51 cpc obbliga all'astensione i magistrati in relazione con “una delle parti o alcuno dei difensori”); un rafforzamento reale dell'autonomia del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria rispetto al Ministero dell'Economia, che oggi mantiene poteri di gestione difficilmente compatibili con una giurisdizione che si vuole terza; un regime disciplinare finalmente uniforme tra magistrati professionali e giudici onorari, che oggi siedono negli stessi collegi con regole diverse. **Sono proposte tecniche, ma dietro c'è una domanda politica: la giurisdizione tributaria potrà essere veramente terza e imparziale senza tagliare il cordone ombelicale con il Ministero dell'Economia o almeno prevedendo ogni recinto utile a diluire, per così dire, il legame che finora ha caratterizzato questa giurisdizione, che pur sta cercando una propria fisionomia all'altezza del principio costituzionale del Giusto processo?**

C'è poi il tassello che riguarda la valutazione di professionalità dei magistrati tributari. Non chiediamo un privilegio, ma un principio già acquisito nella magistratura ordinaria — **l'avvocatura coinvolta nelle valutazioni di professionalità dei giudici, come avviene nei consigli giudiziari.** Chi ogni giorno si confronta con un magistrato in aula ha un punto di osservazione che nessun altro possiede: è un contributo di merito, volto alla sempre migliore resa del servizio della Giustizia.

GEOGRAFIA GIUDIZIARIA

Quanto alla geografia giudiziaria, Uncat ha consegnato al CPGT, nel 2025, un documento finale che ha permesso di rivedere gli originari criteri di distribuzione e di accorpamento delle Corti di

Giustizia Tributaria per assicurare una presenza non solo più capillare ma effettivamente proporzionata alle esigenze concrete del territorio.

La domanda di equità non si esaurisce nel rapporto CPGT-MEF: riguarda l'intera architettura. C'è un'Agenzia delle Entrate centrale che indirizza, monitora e controlla le proprie articolazioni territoriali — **e il modo in cui quell'indirizzo si traduce, agenzia per agenzia, non è mai del tutto uniforme.**

Lo stesso Ministero dell'Economia, nelle proprie linee di azione per il 2027, individua quattro direttrici sulla giustizia tributaria che Uncat osserva da vicino: il consolidamento della magistratura tributaria professionale, attraverso il programma di assunzione dei nuovi magistrati; il completamento delle regole tecniche del processo tributario telematico e l'evoluzione del SIGIT — deposito, notifiche, accessibilità degli atti, sicurezza dei dati: aspetti apparentemente procedurali che restano terreno di eccezioni processuali per chi difende; l'introduzione dell'intelligenza artificiale nella giustizia tributaria, a supporto di parti, magistrati e personale amministrativo; e lo sviluppo, anche mediante AI, della banca dati della giurisprudenza di merito. Su quest'ultimo punto tornerò tra poco: non è un dettaglio tecnico, è la prossima frontiera del nostro lavoro.

LA LENTE CEDU E IL RAFFORZAMENTO DELLE GARANZIE DI DIFESA

C'è un filo che può tenere tutto questa architettura insieme, ed è il filo che Uncat ha scelto consapevolmente di seguire negli ultimi due anni: la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo come lente di lettura con cui vorremmo che le norme tributarie — presenti e future — vengano interpretate e applicate.

Tra il 2025 e questo primo scorcio del 2026 **diverse pronunce hanno segnato una traiettoria netta sui limiti degli accertamenti fiscali.** Con Italgomme (6/2/2025), Agrisud (11/12/2025) e Ferrieri e Bonassisa (8/1/2026) la Corte EDU costruisce un filone inedito contro l'Italia per violazione dell'art. 8 CEDU nell'accertamento tributario.

Il principio cardine, affermato per primo in Italgomme, è **che poteri ispettivi "a sorpresa" e pressoché illimitati, privi di motivazione preventiva puntuale e di un controllo indipendente o di un ricorso d'urgenza, non soddisfano il requisito di "qualità della legge"** richiesto dalla Convenzione. Agrisud consolida questo principio, colpendo in particolare i controlli "a strascico", fondati su formule generiche e stereotipate, qualificati come interferenza sproporzionata nella vita privata e aziendale.

La vera svolta arriva con Ferrieri e Bonassisa: per la prima volta la Corte estende la propria censura **oltre gli accessi fisici nei locali, includendo anche le indagini bancarie, cioè l'acquisizione di dati su conti e movimenti richiesta dal Fisco agli istituti di credito senza filtro indipendente preventivo o successivo.**

Il filo conduttore "rivoluzionario" di queste pronunce – e altre ne stanno arrivando - è dunque il superamento della tradizionale ampia discrezionalità riconosciuta all'amministrazione finanziaria: non basta più la legittimità formale del potere istruttorio, occorrendo garanzie procedurali effettive e un bilanciamento giudiziario tempestivo.

Ne discende un deficit sistemico riconosciuto nell'ordinamento italiano, che ha spinto un intervento parziale del legislatore (D.L. 84/2025, art. 12 Statuto del contribuente), ma ancora non sufficiente, mentre rimangono aperte problematiche di applicazione amministrativa e processuale di questo indirizzo a completamento del principio di legalità più volte richiamato dalla Corte europea.

Sempre in tema diritto europeo: la Corte di Giustizia, con la sentenza Orde van Vlaamse Balies, ha **riaffermato la tutela del segreto professionale**; con la C-203/22, ha stabilito che comunicare l'esistenza di un algoritmo non basta a soddisfare l'obbligo di trasparenza — occorre spiegare come una variazione dei dati avrebbe cambiato l'esito. Un principio che vale oggi più che mai, mentre l'amministrazione finanziaria intensifica l'uso di sistemi di intelligenza artificiale nell'analisi del rischio fiscale.

Sul fronte sostanziale delle sanzioni tributarie non possiamo non censurare la mancata applicazione di uno dei principi cardini costituzionali del diritto penale. Quello del favor rei. D'altra parte, si segnalano già alcune pronunce coraggiose che censurano la norma proprio perché in contrasto con il diritto unionale. E non solo. Riteniamo concretamente inefficace la limitazione degli effetti, sul parallelo giudizio tributario, della sola assoluzione dichiarata con sentenza a seguito di dibattimento penale. I tempi dei due processi sono diversi e questo sfasamento preclude totalmente l'effetto di giustizia che si vorrebbe ottenere.

Non è un caso che la nostra Scuola abbia messo in campo, già da febbraio, un corso avanzato dedicato proprio al rapporto tra CEDU e processo tributario, con il contributo del Presidente emerito della Corte di Strasburgo, Guido Raimondi.

Queste sentenze hanno avuto anche il merito di aver riconosciuto uno squilibrio tra poteri dell'amministrazione e diritto di difesa che Uncat negli anni ha sempre denunciato. La traiettoria intrapresa oggi con le scelte sulla Riforma fiscale e l'impegno dell'Amministrazione fiscale ci confortano. Siamo consapevoli però anche delle sfide interne che questa rivoluzione culturale impone alla stessa Amministrazione. Uncat sostiene convintamente questo cambiamento, ma rimane vigile: non illudiamoci infatti che sarà semplice.

LE GARANZIE DA COMPLETARE — GLI SNODI CRITICI

Applicare la lente della giurisprudenza europea ai fatti concreti ci porta diritti su tre snodi che restano aperti, e su cui Uncat non arretra.

Il primo riguarda gli accessi e le verifiche fondate su **presunzioni**, quando gli elementi sono acquisiti indirettamente da banche dati. Un accesso indiscriminato, privo di autorizzazione motivata, non è compatibile con le garanzie che la stessa CEDU ci chiede di applicare.

Su questo Uncat resta vigile ed apprezza la modifica operata con il decreto omnibus 218/2026 che limita i criteri di presunzione di distribuzione degli utili extra contabili nelle società di capitali con ristretta base azionaria.

In altre parole, la norma esclude una presunzione automatica di distribuzione di utili occulti ai soci, limitandola ai soli costi effettivamente inesistenti ovvero ai componenti positivi realizzati e non dichiarati.

Una norma che fa parziale giustizia in relazione alla attività di accertamento nei confronti delle società a responsabilità limitata, che in Italia costituiscono una prevalenza.

Ma il tema delle presunzioni è ancora aperto.

Il secondo riguarda il **contraddittorio preventivo tramite lo schema d'atto**. La riforma prometteva un confronto reale prima dell'accertamento. Nella prassi, l'Agenzia spesso non fornisce la motivazione rafforzata sulle osservazioni del contribuente e non modifica i contenuti degli schemi d'atto se non nei casi di maggiore incongruenza, indebolendo quel principio collaborativo che doveva essere prerogativa assoluta del nuovo sistema. Il risultato è un istituto che non aggiunge garanzia, ma **fa perdere tempo e anticipa le strategie difensive** al solo vantaggio dell'ufficio. **Lo strumento non sembra dunque produrre la garanzia per cui è stato pensato. La richiesta di Uncat è perciò di dare un senso alla fase preliminare amministrativa.**

A questo si aggiunge un onere che segnaliamo da anni senza essere ascoltati: **la dichiarazione di conformità dei documenti prodotti in giudizio, imposta ai difensori senza che se ne comprenda, ad oggi, la reale utilità pratica. Non è una garanzia per il contribuente: è un adempimento che appesantisce il lavoro difensivo senza restituire nulla in cambio.**

Il terzo riguarda la riscossione. Siamo ancora troppo spesso costretti a **impugnare intimazioni di pagamento fondate su atti presupposti sospesi, annullati o parzialmente annullati, in assenza di un canale preferenziale di raccordo tra difesa e Agente della riscossione**. Lo abbiamo visto plasticamente anche sul fronte della transazione fiscale, dove — lo abbiamo denunciato già lo scorso giugno — i numeri restano bassi. **Servono tempi certi e un dialogo strutturale, non episodico, con la riscossione.**

Sul fronte processuale, sempre per fare luce su alcuni snodi critici, i numeri della Relazione sull'andamento della giustizia tributaria parlano da soli. Sulla prova testimoniale solo scritta, introdotta per dare respiro difensivo al processo: nel 2025 è stata richiesta in appena l'1% circa dei ricorsi e degli appelli, e i casi in cui è stata effettivamente depositata restano marginali — 111 unità in primo grado, 11 in secondo grado.

UNCAT

Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi

Sede: 00186 Roma, via Banco di S. Spirito, 42

Cod. Fisc.: 97214580587

P.IVA: 13619141008

A fronte di un incremento delle richieste di parte del 28,5% in primo grado e del 37,4% in secondo grado, non si è registrato **alcun** aumento delle ammissioni da parte dei giudici. Sull'impugnazione del diniego di autotutela, introdotta dalla riforma come nuova garanzia: le liti sono passate da 542 nel 2024 a 966 nel 2025, quasi raddoppiate in un solo anno — e in oltre il 63% dei casi in primo grado la controparte è l'Agenzia delle Entrate. **Ricordo che prova testimoniale e impugnazione del diniego di autotutela sono istituti introdotti proprio a garanzia dell'obiettivo di migliorare la relazione tra contribuente e fisco. I numeri ci dicono però che sono istituti la cui applicazione rimane timida. Uncat crede che occorra lavorare ancora affinché queste garanzie scritte sulla carta siano veramente realizzate nella sostanza.**

L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE IN OGNI FASE DEL RAPPORTO FISCO-CONTRIBUENTE

C'è infine un terreno che attraversa, trasversalmente, tutto ciò che ho detto finora: l'intelligenza artificiale, che oggi non è più annunciata ma **operativa** in ogni fase — investigativa, accertativa, giudiziaria. Il Sistema Informativo Fiscale interroga già l'algoritmo Vera per l'analisi del rischio.

L'Atto di indirizzo del Ministero dell'Economia per il 2027 lo scrive senza ambiguità: l'intelligenza artificiale sarà applicata nelle analisi di rischio fiscale — con un rafforzamento dichiarato delle banche dati e della selezione delle posizioni da controllare; nella cooperazione internazionale e nei controlli integrati; nella banca dati della giurisprudenza tributaria — il progetto che i colleghi conoscono come "SententIA".

Con riguardo alla massiccia immissione di strumenti di IA nell'ambito fiscale e tributario, a cui Uncat ha dedicato il congresso di Venezia del 2025 che è terminato con una mozione proprio su questo tema, oggi possiamo aggiungere altre riflessioni.

Non possiamo più parlare di un rischio astratto ma di un pericolo concreto di una mancata attenta verifica umana.

Nelle recentissime audizioni davanti alla Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, nell'ambito dell'”*Indagine conoscitiva su misure di contrasto all'evasione, sicurezza delle banche dati e tutela della riservatezza dei contribuenti*”, sono stati messi a fuoco i pericoli concreti: non l'uso dell'intelligenza artificiale in sé, ma il **rischio che la profilazione fiscale rovesci nei fatti la posizione del contribuente**. Si pensi alla creazione delle liste selettive. L'algoritmo segnala un'anomalia, l'amministrazione la assume come indice di evasione, e il contribuente si trova a dover spiegare un risultato di cui non conosce pienamente origine (quale combinazione di dati è risultata dall'incrocio delle banche dati) e logica.

La riforma fiscale ha previsto il contraddittorio preventivo prima dell'invio dell'atto di accertamento. **E' un bene, certo. Ma la domanda che ci poniamo è se il contribuente potrà contestare l'analisi di rischio.**

Cinque nodi, in quelle audizioni, sono emersi con chiarezza: profilazione, trasparenza, contraddittorio, prova, conservazione dei dati.

Il CNF ha già indicato come potrebbero essere sciolti, tramite una maggior trasparenza.

Serve una base normativa adeguata e puntuale (primaria, secondaria o in atti amministrativi generali) che specifichi quali dati si trattano, quali operazioni sono ammesse e il motivo di interesse pubblico che giustifica il trattamento. Va sempre garantito l'intervento umano nel processo decisionale automatizzato, e il contribuente deve poter esprimere la propria opinione e contestare l'esito del trattamento; la tracciabilità dei dati deve salvaguardare la conoscibilità del corretto assolvimento dell'onere della prova, che grava sempre sull'Ente impositore in sede di accertamento e la conservazione dei dati non può essere illimitata nel tempo — il limite è la decadenza del potere di accertamento, oltre il quale i dati non più funzionali vanno cancellati.

Sono le stesse garanzie che Uncat chiede da tempo.

Noi non siamo qui per opporci alla tecnologia. Siamo qui per ricordare, con la stessa fermezza con cui lo hanno fatto altre istituzioni nazionali, che il controllo umano reale e verificabile deve restare presente in ogni fase: dall'ideazione e dall'addestramento degli algoritmi fino alla validazione dei risultati.

La intelligenza artificiale generativa è un supporto all'istruttoria, non un sostituto nell'esercizio del potere amministrativo o giudiziario. E non lo diciamo solo noi: lo ha stabilito la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, lo sta verificando sul campo la stessa Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, con l'indagine conoscitiva tuttora in corso su sicurezza dei dati e riservatezza dei contribuenti. Lo stesso Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, con la delibera n. 275 del marzo scorso, ha fissato le prime raccomandazioni sull'uso dell'IA nella giustizia tributaria: legalità, trasparenza, proporzionalità, e soprattutto autonomia decisionale del giudice.

Purtroppo alcune recenti vicende, di tracce di bot in sentenze, ci hanno allarmato. Le norme ci sono, le linee guida anche. Non si può più procedere con improvvisazione. **Occorre richiamare tutti gli operatori, e gli organismi di controllo, ad una maggiore responsabilità: l'utilizzo della intelligenza artificiale non deve essere una scorciatoia perché il pericolo reale che corriamo è la totale erosione della fiducia nella giurisdizione.** Dal lato della amministrazione, l'utilizzo massivo di sistemi di AI è ormai una realtà: la Corte di Giustizia UE, sempre nella sentenza sopra richiamata ci ricorda che dichiarare l'esistenza di un algoritmo non basta a soddisfare l'obbligo di trasparenza.

Uncat da anni è vigile e continuerà ad esserlo.

L'impiego dell'intelligenza artificiale nel processo tributario resta subordinato, in modo inderogabile, al giusto processo, al diritto di difesa, al libero convincimento del giudice. Sono le stesse garanzie che rivendichiamo per il contribuente, applicate ora a chi giudica: la macchina informa, può essere strumento di limitata indagine ma non decide.

Qui si gioca la partita più delicata dei prossimi anni:-

Sul versante della banca dati SentenzIA, il Dipartimento della Giustizia Tributaria ha avviato un percorso di lavoro insieme agli operatori del diritto nel loro complesso. Siamo orgogliosi di poter comunicare che tra i 50 nominativi di avvocati indicati dal CNF per la sperimentazione, ben trenta provengono dalla Camere tributarie aderenti ad Uncat. **Daremo senz'altro un contributo utile affinché la banca dati sia rappresentativa di tutto il lavoro di interpretazione giurisprudenziale.**

IL DOPPIO RUOLO DI UNCAT: COLLABORATIVA E GUARDIANA

Tengo a essere chiaro su un punto che considero identitario. Uncat ha tutto l'interesse a che la riforma fiscale e la riforma della giustizia tributaria funzionino. Lo dimostrano i rapporti costruttivi con il Ministero dell'Economia e il Dipartimento di Giustizia tributaria, con l'Agenzia delle Entrate, con il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria — penso al Protocollo di buone pratiche sottoscritto con la Corte di Giustizia Tributaria della Campania, penso al dialogo aperto con la Presidente Lussana sulla Geografia giudiziaria e su tutti gli altri aspetti. Finalmente i nostri rappresentanti intervengono nelle cerimonie di inaugurazione degli anni giudiziari tributari per rappresentare l'apporto dell'Avvocatura specialistica. Non siamo, dunque, e soprattutto non vogliamo essere, un'opposizione pregiudiziale. Ma proprio per questo dobbiamo essere, allo stesso tempo, **guardiani** del rispetto dei principi. **E' la funzione costituzionale tipica assegnataci tramite la tutela del diritto di difesa, che include il diritto di rappresentanza delle istanze del cittadino/contribuyente in tutte le sedi amministrative e giudiziarie.**

SPECIALIZZAZIONE - SENSO DEL PROCESSO – NUOVE SFIDE

Tutto questo richiede una cosa che resta la nostra stella polare: la specializzazione. Il processo tributario non è un rito da attraversare, è il luogo in cui si compensano il potere pubblico e i diritti del cittadino. Va coltivato con competenza e rispetto, non trattato come un orpello procedurale.

La nostra Scuola di Alta Formazione, guidata dal Direttore Massimo Ferrante, ha avviato quest'anno l'edizione che per la prima volta condurrà al titolo abilitante di specialista, grazie alle convenzioni sottoscritte con i Consigli dell'Ordine di Roma, Milano, Lecce e Palermo e con le Università. Non è un traguardo formale: è la garanzia che chi rappresenta e difende il contribuente davanti all'amministrazione fiscale e al giudice tributario lo fa con una preparazione certificata.

LE NUOVE COMPETENZE

La specializzazione si allarga a competenze nuove. Il Tax Control Framework e la figura dell'avvocato certificatore — su cui ci siamo confrontati in Cassazione lo scorso 5 maggio con il Direttore dell'Agenzia delle Entrate Vincenzo Carbone e il Viceministro Leo — non sostituiscono il

difensore tributario: lo affiancano in una funzione preventiva di gestione del rischio fiscale, aprendo un mercato di servizi che solo chi ha solide competenze tributarie può presidiare con credibilità. Molti nostri colleghi hanno già affrontato il percorso di formazione e sostenuto la prima sessione di esami. Alle conoscenze giuridiche dovranno essere abbinate quelle di natura tecnica e di conoscenza dei principi contabili per la redazione del bilancio: gli Avvocati tributaristi sono pronti potendo contare su una preparazione già interdisciplinare.

LE AGGREGAZIONI PROFESSIONALI

Sul piano del mercato professionale, la neutralità fiscale dei conferimenti di studi legali nelle società tra avvocati — introdotta dall'articolo 177-bis del TUIR — è una leva che può finalmente favorire le aggregazioni.

La legge delega per la riforma dell'ordinamento forense ha inserito quale ulteriore modalità di aggregazione il contratto di rete: si porranno quindi nuove questioni di soggettività giuridica (e tributaria).

L'avvocatura tributaria deve acquisire oramai una visione dinamica e globale del modo di svolgere la professione, collaborando con altre professionalità: questa è una sfida da intraprendere con coraggio senza il timore di rimanere ancorati ad una visione troppo tradizionale e domestica di gestione dello studio legale.

Lo abbiamo scritto a chiare lettere nel **Vademecum sulla Fiscalità degli Avvocati, realizzato con la Commissione studi di Cassa Forense. Ci fa piacere in questa sede ricordare la due edizioni già pubblicate e annunciare che è in corso l'aggiornamento per la terza edizione.**

Il Vademecum è stato presentato in tanti fori ed ha trovato un consenso ampio: possiamo dire che è diventato un punto di riferimento di orientamento per tutti i colleghi che sono anche contribuenti.

IL MONDO PRODUTTIVO E LA FIGURA RINNOVATA DELL'AVVOCATO TRIBUTARISTA

Siamo consapevoli che il Legislatore ha guardato con fiducia alla figura dell'avvocato tributarista, non solo assegnandogli — come abbiamo visto nel caso del TFC — nuove competenze di certificazione del rischio fiscale; ma anche con la scelta di favorire la cooperative compliance, che suggella la capacità dell'avvocato tributarista di rappresentare i contribuenti e le aziende in ogni stadio del rapporto con il Fisco.

E' bene che noi oggi diciamo con chiarezza chi siamo diventati. Non siamo più soltanto il difensore che interviene nel contenzioso. Siamo il consulente che accompagna l'impresa e il cittadino in ogni fase del rapporto con il fisco: dalla pianificazione fiscale corretta alla gestione preventiva del rischio, fino — se necessario — alla difesa nel merito e in legittimità. È il percorso naturale di cui ho parlato poco fa a proposito del Tax Control Framework: non una deviazione dalla nostra funzione, ma la sua estensione a monte.

Ma restiamo, per scelta e per statuto, una professione specializzata: non basta conoscere le norme tributarie, occorre un titolo che lo certifichi, come oggi la nostra Scuola garantisce a chi la frequenta.

Ci sono due territori che sono il nostro terreno di elezione. Il primo è la competenza sulle regole del giusto processo tributario: contraddittorio, prova, garanzie difensive non sono dettagli procedurali, sono la sostanza stessa della tutela del contribuente.

Il secondo è il patrocinio esclusivo davanti alla Corte di Cassazione, dove si scrive il diritto vivente della materia tributaria: lì la nostra preparazione nelle argomentazioni di legittimità non è un privilegio corporativo, è una competenza sviluppata in anni di studio di dottrina e pratica processuale, garanzia per il cliente e per l'ordinamento intero.

Siamo consulenti quando serve prevenire, specialisti quando serve difendere, competenti sul processo quando serve garantire, insostituibili in legittimità quando serve scrivere il diritto: è così, e non altrimenti, che misuriamo il valore che diamo al sistema. Il valore che l'avvocato tributarista genera nel sistema, anche imprenditoriale, infatti si misura in garanzia.

In garanzia di legalità, in garanzia di progressività fiscale, in garanzia di un corretto rapporto tra amministrazione fiscale e contribuenti, cittadini e aziende, in garanzia del rispetto dei principi costituzionali del giusto processo.

Quanto “pesano” in un sistema democratico, sempre più investito nelle sue procedure e nei suoi risultati dalla Intelligenza artificiale, queste garanzie?

Tutti dovremmo occuparcene, per riannodare il patto costituzionale di un fisco equo.

VITA ASSOCIATIVA E RINGRAZIAMENTI

Mi avvio alla chiusura parlando di noi, della vita della nostra Unione. Il Consiglio Nazionale Forense, con delibera del 14 aprile scorso, ha confermato Uncat quale associazione forense specialistica maggiormente rappresentativa unica nel mondo tributario. Un riconoscimento che premia il lavoro di tutti e di tutte le Camere associate.

Come ogni percorso di crescita, anche quello di UNCAT ha attraversato momenti delicati e conosciuto qualche incomprensione. **Proprio per questo desidero ribadire, in questa sede che oggi ci vede tutti riuniti, amici e colleghi, che come Presidente, insieme al Consiglio Direttivo — oggi arricchito dalla presenza del Coordinatore dei Presidenti — abbiamo ben chiaro il significato profondo di quella parola, "Unione", che non a caso è parte del nome della nostra Associazione.**

Intervenendo sullo Statuto abbiamo ampliato il numero dei componenti del direttivo per aprire alla partecipazione territoriale geografica e a nuove energie. Abbiamo promosso una visione partecipativa, che si è realizzata anche attraverso le Commissioni nazionali, come quella sulla Fiscalità internazionale che nella scorsa consiliatura ha lavorato tanto e bene. L'invito è di proseguire su questa strada.

UNCAT

Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi

Sede: 00186 Roma, via Banco di S. Spirito, 42

Cod. Fisc.: 97214580587

P.IVA: 13619141008

Abbiamo favorito inoltre il potenziamento delle sezioni giovani all'interno delle CAT. La conferma di questa Presidenza e della scelta elettorale di presentare una lista unitaria è espressione del lavoro di squadra di tutto il gruppo Uncat.

Unione significa capacità di ascolto, rispetto delle diverse sensibilità e volontà di ricomporre le differenze in una visione comune. Significa, soprattutto, anteporre ciò che ci unisce alle inevitabili divergenze che possono emergere lungo il cammino. È con questo spirito che intendiamo continuare a lavorare, nella convinzione che la forza di UNCAT risieda proprio nella sua capacità di rappresentare una comunità coesa, plurale e consapevole degli importanti e superiori obiettivi che condivide.

Non posso non ringraziare chi ha reso possibile questo percorso: il Consigliere Segretario avv. Silvia Siccardi, gli attuali componenti dell'Ufficio di Presidenza avv. Elio Cocorullo avv. Raffaella D'Anna avv. Fabiola Del Torchio avv. Massimo Ferrante avv. Michele Tiengo, il consigliere tesoriere Paola Pregliasco, i consiglieri attuali e i componenti dei collegi di controllo e coloro che sono rimasti attivamente vicini all'attività del Consiglio, primo fra tutti Antonio Damascelli e tutti i Presidenti delle Camere territoriali.

CHIUSURA

Legalità e diritti non sono mai un punto di arrivo: sono un esercizio quotidiano, che si rinnova in ogni accertamento, in ogni udienza, in ogni riforma che scegliamo di correggere o di difendere. È con questo spirito che dichiaro aperto il IX Congresso Nazionale dell'Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi.